

consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della Regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

0. 57. 82. 2

Pisanu.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere l'attribuzione alla regione della potestà legislativa in materie comprese tra quelle indicate al primo e secondo comma dell'articolo 58, individuando le corrispondenti risorse nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione

elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

0. 57. 82. 3

Pisanu.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere attribuite anche ad altre Regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a persegui-rl.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

0. 57. 82. 5.

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bittelli, Voglino.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti possono prevedere l'attribuzione alle Regioni della funzione normativa in materie di competenza dello Stato e debbono comunque contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a persegui-
rla.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

0. 57. 82. 4.

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bittelli, Cerulli Irelli.

Sostituire la parola: costituzionale *con le seguenti:* del Senato delle Regioni

0. 57. 82. 8

Comino, Fontan.

Sostituire la parola: costituzionale *con la seguente:* regionale

0. 57. 82. 9

Comino, Fontan.

Sopprimere le parole da: su iniziativa *sino alla fine dell'emendamento 57.82.*

0.57.82.14

Diliberto, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le leggi di cui al presente comma non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

0. 57. 82. 6.

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bittelli, Cerulli Irelli.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Qualora un Parlamento regionale lo richieda, e previo *referendum* tra gli elettori della Regione, le medesime forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi del periodo precedente per una determinata Regione, sono riconosciute anche a quella richiedente.

0. 57. 82. 1

D'Amico, Manca.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Forme e condizioni particolari di autonomia, previste o vigenti per le regioni a statuto speciale, sono riconosciute e disposte anche per le altre Regioni, su iniziativa e proposta della regione interessata.”

0. 57. 82. 10

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La potestà legislativa è ripartita tra le Province, le Regioni e lo Stato.

0. 57. 82. 11

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

0. 57. 82. 13

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

0. 57. 82. 12

Comino, Fontan.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Forme e condizioni particolari di autonomia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, possono essere stabilite anche per altre Regioni con legge costituzionale su iniziativa della Regione interessata.

57. 82.

La Commissione.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Alle regioni che lo richiedono, con legge costituzionale, devono essere estese le forme e le condizioni particolari di autonomia previste per le regioni a statuto speciale.

57. 63

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguitarli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

57. 40

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguitarli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale

legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonchè le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

57. 41

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzzi, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre regioni. I relativi progetti di legge sono proposti con l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale e del Consiglio regionale delle autonomie locali, e possono prevedere l'attribuzione alla regione anche della potestà legislativa in materie comprese nell'articolo 58, commi primo e secondo.

57. 34

D'Alema.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Condizioni particolari di autonomia possono essere conferite, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. Il progetto di statuto speciale deliberato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, è sottoposto a *referendum* regionale ed approvato dal Parlamento con legge costituzionale. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti speciali.

Qualora una Regione delibera un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra Regione già pre-

cedentemente approvato il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare

57. 33

D'Amico.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le regioni a statuto ordinario possono acquisire lo *status* di regione a statuto speciale, adottando statuti con forme particolari di autonomia; tali statuti dovranno essere deliberati dal consiglio regionale con la maggioranza di tre quarti dei componenti ed approvati dal Parlamento con legge costituzionale, la quale potrà portare modifiche al testo deliberato dalla regione.

57. 59.

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Sostituire il quarto comma con il seguente: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni. Sono fatte salve le posizioni particolari di autonomia garantite da accordi internazionali.

57. 48

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Sostituire il quarto comma con il seguente: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi

generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

57. 49.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al quarto comma, dopo la parola: discipinate aggiungere le seguenti: secondo i rispettivi statuti speciali,

57. 42.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al quarto comma, sostituire le parole: costituzionali possono con le seguenti: regionali devono

57. 50.

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quarto comma, sostituire la parola: costituzionali con la seguente: ordinarie.

57. 46.

Oreste Rossi, Stucchi.

Al quarto comma, sopprimere la parola: particolari.

57. 36.

Malavenda.

Al quarto comma, sopprimere la parola: anche.

57. 37.

Malavenda.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: o enti territoriali

57. 43.

Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: e gli eventuali provvedimenti di natura finanziaria ad essa connessi

57. 54.

De Biasio Calimani, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Saonara.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le leggi non sono sottoposte al *referendum* previsto dall'articolo 138.

***57. 35.**

Mussi, Folena, Mancina, Soda, De Piccoli, Sabattini, Corsini, Campatelli, Bracco, Pezzoni, Signorino, Ranieri, Chiamparino, Iotti.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le leggi non sono sottoposte al *referendum* previsto dall'articolo 138.

***57. 50**

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Perruza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A tali leggi costituzionali non si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 138.

57. 57.

Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La regione esercita le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

57. 27. (S. 57. 600)

Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.

57. 28 (S. 57. 6)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La potestà legislativa è ripartita fra i comuni, le regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

57. 32 (S. 57. 601)

Gnaga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli statuti speciali sono adottati e modificati su proposta di ciascuna assemblea regionale e previa intesa con tale organo sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura. Le modifiche così ap-

provate non possono essere sottoposte ad alcuna forma di *referendum* nazionale.

57. 30 (C. 58. 15.)

Acierno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia per le città metropolitane con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

57. 56.

Siniscalchi, Petrella, Giannotti.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Sarà costituito con legge costituzionale l'ente autonomo territoriale "Città di Roma" avente natura di regione a statuto speciale e comprendente il territorio del Comune di Roma e di altri comuni ad esso collegati geograficamente e funzionalmente, la stessa legge costituzionale ne determinerà il territorio, le strutture amministrative interne e le particolari norme relative alla natura di Roma capitale della Repubblica italiana ed alla presenza nel suo ambito della Città del Vaticano e della Santa Sede.

57. 60.

Lucchese, Cardinale, De Francisci.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Gli stati della confederazione hanno potestà di stipulare trattati di economia pubblica, rapporti di vicinato o di polizia con gli Stati esteri, nel rispetto dei diritti della confederazione e degli altri Stati federati.

57. 01 (C. 57. 01.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Le regioni hanno potestà di stipulare trattati di economia pubblica, rapporti di vicinato o di polizia con gli Stati esteri, nel rispetto dei diritti della confederazione e delle altre regioni federate.

57. 02. (* C. 57. 03.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

57. 03 (S. 59. 200)

Fontan.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Le regioni hanno potestà di stipulare trattati di economia pubblica, rapporti di vicinato o di polizia con gli Stati esteri, nel

rispetto dei diritti dello Stato e delle altre regioni.

57. 04 (C. 57. 02.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Si può, con legge ordinaria, predisporre la fusione di Regioni esistenti in Comunità regionali federate, e aggregare Comunità locali a Comunità regionali federate, attraverso *referendum* cui partecipi la maggioranza della popolazione di ciascuna Comunità interessata. I *referendum* devono essere richiesti dai Consigli regionali, provinciali, comunali che intendono procedere all'aggregazione o alla riaggregazione.

In vista della formazione di Comunità regionali federate, si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, costituire nuove Regioni e, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuniche ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e attaccati ad un'altra.

57. 05. (C. 58. 01)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Taraditi, Aleffi, Viale, de Ghislazoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.